

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI**  
**INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO ai sensi dell'Ordinanza Collegiale del**  
**T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Quater, n. 15370/2022 del 21 novembre 2022, resa**  
**nell'ambito del procedimento giurisdizionale R.G. n. 9174/2022**

**A) AUTORITÀ GIUDIZIARIA INNANZI ALLA QUALE SI PROCEDE ED IL NUMERO DI REGISTRO**

**GENERALE DEL PROCEDIMENTO**

TAR. LAZIO - ROMA, SEZ. II QUATER - R.G. n. 9174/2022

**B) NOMINATIVO DI PARTE RICORRENTE**

LEVANTE S.r.l. (codice fiscale e partita IVA 04820420489), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, Sig.ra Carla Chiamenti, con sede legale in Roma, Via L. Settembrini n. 9,

**C) ESTREMI DEI PROVVEDIMENTI IMPUGNATI**

- DECRETO MINISTERIALE UDCM\04\02\2022\DECRETO n. 49 emanato dal Ministro della Cultura ed avente ad oggetto il “*Riparto del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo per l’anno 2022*”, pubblicato sul sito del Ministero della Cultura il 4 febbraio 2022 e registrato dalla Corte dei Conti in data 3 marzo 2022 con il n. 460, nella parte in cui risultano arbitrariamente quanto immotivatamente pretermesse e conseguentemente escluse dalla finalizzazione delle risorse loro assegnate per l’anno 2022 le “imprese non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo” di cui all’art. 20 della Legge 14 novembre 2016 n. 220 e ss.mm.ii.;
- PARERE CSCA N. 1- SU RIPARTO DEL 27 GENNAIO 2022 pubblicato sul sito del Ministero della Cultura;
- ogni atto presupposto, connesso e/o consequenziale.

#### **D) SOGGETTI CONTROINTERESSATI**

Tutti i soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 2 del Decreto Ministeriale n. 49 del 4 febbraio 2022, emanato dal Ministro della cultura e avente ad oggetto il “*Riparto del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell’Audiovisivo per l’anno 2022*”, e quindi:

- a) le imprese di produzione, di cui all’articolo 15 della legge n. 220 del 2016;
- b) le imprese di distribuzione di cui all’articolo 16 della legge n. 220 del 2016;
- c) le imprese dell’esercizio cinematografico di cui all’articolo 17, comma 1, della legge n. 220 del 2016;
- d) le industrie tecniche e della post-produzione di cui all’art. 17, comma 2, della legge n. 220 del 2016;
- e) gli esercenti sale cinematografiche per il potenziamento dell’offerta cinematografica, di cui all’articolo 18 della legge n. 220 del 2016;
- f) beneficiari di investimenti cinematografici e audiovisivi, di cui all’articolo 19 della legge n. 220 del 2016;

con espressa dispensa dall’indicazione nominativa degli stessi.

#### **E) SUNTO DEL RICORSO**

A seguito della richiesta di trasposizione formulata, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/197, dalla società contro interessata ESTRA DIGITAL S.r.L, con atto notificato in data 27 giugno 2022 la società LEVANTE S.r.l. si è costituita in giudizio, in data 29 luglio 2022, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 1199/1971 e dell'art. 48 del D.Lgs. n. 104/2010, innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Roma con il procedimento RG n. 9174/2022, richiamando e riproponendo le difese, domande e conclusioni tutte svolte nel ricorso straordinario al Presidente della Repubblica notificato in data 1° giugno 2022 e depositato il 3 giugno 2022 promosso nei confronti:

MINISTRO DELLA CULTURA; MINISTERO DELLA CULTURA-Direzione generale

Cinema, CONSIGLIO SUPERIORE DEL CINEMA E DELL'AUDIOVISIVO e EXTRA DIGITAL S.r.l.

per l'annullamento dei provvedimenti indicati nella precedente lettera C) in quanto produttrice del film *"Il sesso degli angeli"*, con la regia di Leonardo Pieraccioni realizzato con la partecipazione di Rai Cinema e, quale investitore esterno, di MPS Capital Services Banca per le Imprese S.p.A per la lamentata violazione delle previsioni degli articoli 13, 20 e 21 della legge n. 220/2016 e delle disposizioni applicative di cui al Capo VI, articoli da 25 a 30, del secondo Decreto Ministeriale del 15 marzo 2018 che hanno delineato il meccanismo di fruizione dell'agevolazione fiscale del credito d'imposta (*tax credit*) nei confronti di tutti i soggetti/investitori c.d. *"esterni"*, non appartenenti al settore cinematografico ed audiovisivo.

Il ricorso è stato proposto PER I SEGUENTI MOTIVI

**I. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 13, COMMA 5, DELL'ART. 20 E DELL'ART. 21, COMMA 1 E COMMA 5 BIS, DELLA L. N. 220/2016, ECCESSO DI POTERE, ASSOLUTA CARENZA MOTIVAZIONALE, MANIFESTA ILLOGICITÀ ED IRRAGIONEVOLEZZA, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.**

Si è lamentato come il Decreto Ministeriale 4 febbraio 2022 n. 49, intitolato *"Riparto del Fondo per lo Sviluppo degli Investimenti nel Cinema e nell'Audiovisivo per l'anno 2022"*, dopo aver allocato per il 2022, ai sensi dell'articolo 1, lett. a) del Decreto di Riparto, Euro 544.634.750,00 per gli incentivi fiscali legati al credito d'imposta *"di cui agli articoli da 15 a 20 della legge n. 220/2016"* e quindi ai sensi dell'apposito richiamo all'articolo 20 anche per il credito di imposta nei confronti delle imprese esterne non appartenenti al settore cinematografico e audiovisivo, al successivo articolo 2 ha finalizzato tale importo esclusivamente nei confronti dei soggetti indicati agli articoli da 15 a 19 della legge n. 220/2016 escludendo arbitrariamente, senza fornire alcuna motivazione ed operando al di fuori e in violazione degli specifici poteri

attribuitigli dal Legislatore, i soli soggetti indicati all'articolo 20 della legge n. 220/2016 (cioè le imprese esterne).

In tal guisa l'atto amministrativo di riparto non solo risulta evidentemente contraddittorio tra premesse e dispositivo, ma esercita un potere discrezionale che non è affidato all'amministrazione dal legislatore, che invece richiede la distribuzione tra tutte tipologie puntualmente declinate.

Nessun riscontro è stato peraltro fornito alla Ricorrente che, in data 9 maggio 2022, ha segnalato al Ministero della Cultura i rassegnati vizi del Decreto di Riparto chiedendo un provvedimento in autotutela e/o quanto meno un riscontro.

I lamentati vizi del Decreto di Riparto sono ulteriormente accentuati dall'assoluta carenza motivazionale che ha determinato l'impossibilità di ricostruire l'*iter* logico seguito dall'Amministrazione e le sottostanti ragioni a fondamento dell'esclusione delle sole imprese esterne di cui all'art. 20 della c.d. Legge Cinema.

In conclusione, è stato arbitrariamente quanto immotivatamente negato alle sole imprese di cui all'art. 20 della Legge Cinema, tra cui la Ricorrente Levante S.r.l., l'accesso per l'intero l'anno 2022 al credito d'imposta loro spettante, anche in minima parte, al pari delle altre imprese di cui agli articoli da 15 a 19 della Legge Cinema.

**II. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 12, DELLA L. N. 241 DEL 1990 E S.M.I. ECCESSO DI POTERE PER CARENTE PREDETERMINAZIONE DEI PARAMETRI DI RIFERIMENTO, VIOLAZIONE DEI PRINCIPII DEL BUON ANDAMENTO DELLA P.A. (ART.97 COST.), LEALTÀ, TUTELA DELL'AFFIDAMENTO, DELLA BUONA AMMINISTRAZIONE, DELLA NON ARBITRARIETÀ E DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E SOTTO ULTERIORE PROFILO PER CARENZA DELLA MOTIVAZIONE.**

L'agire amministrativo non può sottrarsi alle regole sulla partecipazione che impongono, secondo i canoni di lealtà e correttezza, di comunicare, come precisato dalla giurisprudenza amministrativa, non *sic e simpliciter*, il preavviso di rigetto, ma le motivazioni che sono da ostacolo all'accoglimento della istanza,

L'adozione della lamentata scelta scoordinata rispetto al contesto del provvedimento e non coerente con il quadro normativo di riferimento, senza motivazione alcuna, ha vulnerato sia il legittimo affidamento della società al rispetto delle previsioni degli articoli da 15 a 20 della legge n. 220/2016 sia il principio della buona amministrazione.

**F)** La notifica per pubblici proclami avviene in esecuzione dell'ordinanza collegiale n. 15370 del 21 novembre 2022, resa nell'ambito del procedimento giurisdizionale pendente innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, Sez. II Quater – R.G. n. 9174/22.

Si precisa che il presente avviso non dovrà essere comunque rimosso dal sito web del Ministero della Cultura sino alla definizione del giudizio innanzi al T.A.R. Lazio - Roma, sez. II-quater, R.G. n. 9174/2022.

La società LEVANTE S.r.l. si rende disponibile, in ottemperanza a quanto statuito dal T.A.R. Lazio - Roma (“[...] *parte ricorrente dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla pubblicazione sul sito web del Ministero della Cultura - che all'uopo dovrà fornire la massima collaborazione [...]*”), ad adempiere al pagamento di tutto quanto il Ministero riterrà necessario ai fini della corretta esecuzione della notifica per pubblici proclami; a tal fine chiede che gli siano comunicati l'eventuale *quantum debeatur* e le modalità attraverso cui effettuare il pagamento.

\* \* \* \* \*

Si allegano al presente avviso di notifica per pubblici proclami in formato pdf:

1. Ordinanza collegiale n. 15370 del 21 novembre 2022 resa dalla II Sezione Quater del T.A.R. Lazio – Roma nel giudizio R.G. n. 9174/2022, recante apposizione firma digitale;

2. Testo integrale del ricorso RG n. 9174/2022 in formato PDF;
3. Nota accompagnatoria.

Roma, 23 novembre 2022

Avv. Bruno Della Ragione

Avv. Giuseppe Giunta

Prof. Avv. Gaetano Armao

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a series of loops and a horizontal line.

*Avv. Enrico Mormino*